ALLEGATO A

BANDO DI GARA PER LA REALIZZAZIONE NELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA DEI PROGRAMMI INNOVATIVI IN AMBITO URBANO DENOMINATI "CONTRATTI DI QUARTIERE II"

Art.1
Finanziamento

1. Al finanziamento degli interventi di edilizia residenziale e delle annesse urbanizzazioni previste nel Programma innovativo in ambito urbano denominato "Contratti di Quartiere II" da realizzare nei Comuni della regione Emilia-Romagna si provvede con:

a) l'importo di € 1.226.564,48 quale quota regionale del limite di impegno annuale di € 20.658.276,00 decorrente dall'anno 2002, ai sensi dell'art.145, comma 33, della legge 23.12.2000, n.388, che equivale indicativamente in base all'allegato 1 al DM 31.12.02 ad un impegno quindicennale di Euro 18.398.467,19 a favore della Regione Emilia Romagna.
b) l'importo di € 33.998.621,13 quale quota attribuita alla Regione Emilia Romagna delle complessive risorse di € 572.618.000,00, di cui all'art.7, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.284, come previsto all'art.4, comma 3, della legge 8 febbraio 2001, n.21;
c) l'importo di € 28.213.816,79 quale quota a carico della regione Emilia-Romagna, in conto capitale, da imputare sul cap.31110 del bilancio regionale per gli anni 2004, 2005, 2006.

2. Il complessivo finanziamento pubblico del Programma è pari pertanto ad € 80.610.905,11, con riserva di stabilire l'esatto ammontare derivante dall'attualizzazione dei limiti d'impegno di cui al precedente comma 1, ed è coperto per il 65% dall'apporto statale e per il 35% da quello regionale.

3. Nell'ambito del complessivo programma regionale, il contributo pubblico di cui al precedente comma 2 può essere destinato ad opere infrastrutturali, di urbanizzazione primaria e secondaria in misura non superiore al 40%. Il 60% delle risorse è destinato all'edilizia residenziale e annesse urbanizzazioni.

4.I Programmi comunali contengono interventi a carattere sperimentale, finalizzati agli obiettivi specificati all'Allegato n.2 al bando: la spesa relativa ai suddetti interventi, non può superare il 25% delle risorse per l'edilizia residenziale individuate al precedente comma 3.

5. Il Comune proponente assicura al Programma, anche tramite risorse di soggetti pubblici e privati, la copertura del costo degli interventi eccedente i limiti di contributo pubblico fissati ai sensi del successivo articolo 5.

6. Sono valutati positivamente, nella selezione di cui al successivo art.7, i Programmi comunali che localizzano negli ambiti dei "Contratti di quartiere II" interventi rispondenti agli obiettivi del presente bando, realizzati anche con l'impiego di risorse pubbliche e private aggiuntive rispetto a quelle minime richieste ai fini del precedente comma.

Art. 2
Localizzazione dei programmi di recupero urbano denominati "Contratti di quartiere II"

1. I Programmi innovativi in ambito urbano sono individuati dai Comuni in quartieri caratterizzati da:

- diffuso degrado delle costruzioni e dell'ambiente urbano, frammentazione del tessuto insediativo;
- carenze di servizi, verde pubblico o infrastrutture;
- situazioni di scarsa coesione sociale e di marcato disagio abitativo;
- situazioni di incompatibilità territoriale e ambientale con la residenza dovuta alla presenza di impianti produttivi a rischio di incidente rilevante.

2. I suddetti quartieri sono localizzati all'interno di "ambiti di riqualificazione urbana" individuati, prima della presentazione della domanda di cui al successivo art. 3, ai sensi dell'art.2 della LR 19/1998 "Norme in materia di riqualificazione urbana", mediante atto deliberativo del Consiglio comunale o localizzati in "ambiti di riqualificazione" individuati nella pianificazione urbanistica comunale ai sensi dell'art. A-11 dell'allegato alla LR 20/2000 "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio" oppure ancora in Comuni per i quali sia stato riconosciuto negli ultimi dieci anni lo stato di emergenza ai sensi dell'art.5 della legge 24.2.1992, n. 225 in relazione ad eventi sismici e/o che risultino citati in atti amministrativi regionali connessi ovvero in Comuni classificati sismici di seconda categoria ai sensi della normativa vigente o proposti per la classificazione in seconda categoria ai sensi dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20.3.2003, n.3274.

3. I Programmi così localizzati attuano di norma:

- Programmi di riqualificazione urbana di cui alla LR 19/1998 o altri vigenti o adottati Piani urbanistici attuativi previsti dall'art.31 della LR 20/2000, compresi i Piani di recupero di cui alla DCR 1036/1986 e alla LR 6/1989 "Provvedimenti per il recupero edilizio, urbanistico e ambientale dei centri storici", sostituita con LR 16/2002 "Norme per il recupero degli edifici storico-artistici e la promozione della qualità architettonica e paesaggistica del territorio";
- programmi unitari di manutenzione del patrimonio edilizio e dei relativi spazi pubblici di cui all'art.2 della citata LR 16/2002, estesi a parti di città.

Art.3
Modalità di presentazione delle domande

1. Ai fini della partecipazione al presente Programma, i Sindaci dei Comuni interessati presentano domanda alla Regione, corredata dalla documentazione sotto elencata:

a) proposta di "Contratto di quartiere II" contenente la relazione descrittiva degli elementi costitutivi, delle finalità, delle modalità di attuazione e delle forme assunte per assicurare la partecipazione degli abitanti alla definizione degli obiettivi; la relazione e gli elaborati indicati ai successivi punti devono contenere gli elementi e/o essere accompagnati dalla documentazione necessaria a valutare quanto indicato negli Allegati n.1 e n.2 al presente bando;
b) vigente o adottato piano urbanistico attuativo o strumento equiparato ai sensi del precedente art.2, comma 3, adottato dal Comune per l'ambito interessato al Programma innovativo, con i contenuti stabiliti dalla corrispondente normativa regionale e contenente l'individuazione dei soggetti titolari delle trasformazioni che si impegnano con il Comune tramite convenzioni o atti unilaterali d'obbligo;
c) progetto preliminare delle opere di cui si richiede il finanziamento, con quantificazione del costo dell'intervento**;**
d) piano finanziario complessivo del Programma, contenente la definizione dei costi di realizzazione di ciascun intervento, l'individuazione delle fonti finanziarie a copertura di tali costi, determinate con riferimento alla programmazione regionale del settore abitativo, e il cronoprogramma attuativo;
e) programma di sperimentazione, definito in rapporto agli obiettivi ed ai contenuti di cui all'Allegato n.2 al presente bando e con il costo degli interventi sperimentali e delle connesse attività di progettazione, verifica, monitoraggio e rendicontazione individuate secondo quanto specificato nel medesimo Allegato n.2;
f) scheda contenente dati statistici, in genere desunti dall'ultimo Censimento generale della popolazione e delle abitazioni, riferiti alle sezioni di censimento coincidenti o comprendenti l'ambito d'intervento, che evidenzino i rapporti tra popolazione residente e abitazioni occupate; la percentuale di abitazioni pubbliche sul totale; la popolazione residente per classi di età;
g) documentazione attestante la disponibilità degli immobili su cui si interviene con le opere di cui alla lettera c);
h) individuazione del responsabile di procedimento del "Contratto di quartiere II" designato per assumere e coordinare le iniziative necessarie al raggiungimento degli obiettivi prefissati. Il responsabile del procedimento costituirà anche il riferimento, per Regione e Ministero, nelle diverse fasi procedimentali ed anche per le attività sperimentali.

2. Le domande devono essere consegnate in plico chiuso, recante la dicitura "Proposta di Contratto di Quartiere II", alla Regione Emilia-Romagna, Assessorato Programmazione territoriale. Politiche abitative. Riqualificazione urbana, entro 180 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

3. La Regione Emilia-Romagna, entro i trenta giorni successivi alla predetta scadenza, provvede all'inoltro delle domande - con i relativi allegati e corredate da proprie puntuali annotazioni in merito alla completezza degli atti e alla coerenza con gli obiettivi del Programma - alla Commissione di cui all'art.7 del presente bando, per la conseguente valutazione.

Art 4

Caratteristiche e finalità dei programmi denominati " Contratti di quartiere II"

1. I Programmi comunali, in attuazione dei criteri di cui all'art 3, comma 2, lettera a) del DM 27.12.2001 e successive modificazioni, sono caratterizzati dalla compresenza di finanziamenti "finalizzati sia alla riqualificazione edilizia, al miglioramento delle condizioni ambientali, all'adeguamento e sviluppo delle opere di urbanizzazione e delle dotazioni di servizi, sia all'integrazione sociale ed all'incentivazione dell'offerta occupazionale". Essi prevedono in particolare interventi per:

- rinnovare i caratteri edilizi e incrementare la funzionalità del quartiere assicurando, nel contempo, il risparmio dell'uso delle risorse naturali disponibili ed in particolare il contenimento del consumo delle risorse energetiche;
- accrescere la dotazione dei servizi, del verde pubblico e delle opere infrastrutturali occorrenti, ricomporre il tessuto insediativo per migliorare l'integrazione all'interno del quartiere e del quartiere con il contesto urbano, anche con interventi sul sistema della mobilità;
- migliorare la qualità abitativa e del complesso insediativo attraverso il perseguimento di più elevati standard, anche di tipo ambientale e di sicurezza, e mediante l'allontanamento del rischio legato alla presenza di impianti produttivi di cui al Decreto Min. Ll. Pp. 9 maggio 2001 "Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante".

2. Tali finalità sono riconducibili agli obiettivi strategici della programmazione regionale, con prioritario riferimento alla LR 19/1998 "Norme per la riqualificazione urbana", che promuove la qualità urbana, favorendo una più equilibrata distribuzione dei servizi e delle infrastrutture e il miglioramento della qualità ambientale e architettonica dello spazio urbano, al fine di rimuovere le condizioni di abbandono e di degrado edilizio ambientale e sociale che investono le aree urbanizzate. Le procedure e le finalità della LR 19/1998 trovano un complessivo inquadramento nella normativa urbanistica della LR 20/2000 "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio" e nelle politiche abitative della LR 24/2001 "Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo" mentre le politiche di salvaguardia e valorizzazione dei luoghi di interesse storico sono disciplinate dalla LR 16/2002 "Norme per il recupero degli edifici storico-artistici e la promozione della qualità architettonica e paesaggistica del territorio".

3. Gli interventi di sperimentazione sono finalizzati alla formazione e aggiornamento della normativa tecnica nazionale di cui all'art.42 della legge 5.8.1978, n.457 e, a livello regionale, alla definizione delle linee-guida per la qualificazione dei processi edilizi previste all'art.18 della legge regionale 24/2001 e s.m., degli atti di indirizzo e coordinamento di cui agli artt.16 e.29 della LR 20/2000 e di cui all'art.34 della LR 31/2002 e s.m. "Disciplina generale dell'edilizia" ovvero degli indirizzi previsti all'art.6 della LR 35/84 "Norme per lo snellimento delle procedure per le costruzioni in zone sismiche e per la riduzione del rischio sismico. Attuazione dell'art.20 della

legge 10.12.1981, n.2741"e s.m. con LR 40/95 e 31/02. Obiettivi, temi, oggetti della di sperimentazione e risultati attesi sono individuati nell'Allegato n.2 al presente bando.

Art.5

Limiti di contributo e tipologie d'interventi ammessi a contributo

1. Ciascun "Contratto di quartiere II" potrà essere finanziato con le risorse del precedente articolo 1, comma 2, per un ammontare compreso tra uno e dieci milioni di euro.

2. Nell'ambito delle proposte dei Comuni, i contributi possono essere concessi agli operatori individuati ai sensi dell'art.14 della LR 24/20. I Comuni formulano una graduatoria in cui si tiene conto della qualificazione dei proponenti, con riferimento anche alle sezioni da 1 a 5 del Modello 3 allegato alla DGR n.925 del 28.5.2003 (BUR n. 77/2003). I soggetti esecutori devono soddisfare i requisiti obbligatori di cui alla sezione 6 del medesimo Modello 3 ed assumere gli impegni ivi previsti.
3. I contributi sono concessi per la realizzazione dei seguenti interventi:

a) riqualificazione del patrimonio edilizio esistente nell'ambito di interventi integrati di edilizia residenziale pubblica e convenzionata-agevolata (compresi i buoni casa), con particolare riferimento a quella in locazione, per perseguire l'integrazione sociale attraverso la contestuale previsione di alloggi destinati a diverse tipologie di utenza. La riqualificazione è conseguita attraverso:

    a.1) interventi (definiti ai sensi dell'art.31 della legge 457/1978) di ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, manutenzione, comprensivi degli interventi di adeguamento normativo di alloggi esistenti e di parti comuni degli edifici (incluse le opere di cui all'art.12 della legge 17.2.1992, n.179). L'adeguamento normativo si riferisce all'igiene edilizia, al benessere per gli utenti, alla sicurezza statica, sismica, antincendio, degli impianti, all'accessibilità, agli spazi per parcheggio, al risparmio energetico anche in fase di gestione, ecc. e può altresì comprendere interventi per favorire la permanenza in alloggi di edilizia residenziale di assegnatari che necessitino di sostegno sanitario o sociale;

    a.2) interventi di ristrutturazione urbanistica, con interventi di recupero o demolizione e ricostruzione e interventi di nuova costruzione di alloggi destinati alla locazione per specifiche tipologie di utenza (anziani, disabili, studenti universitari, lavoratori in mobilità, ecc.);

    a.3) interventi di cui ai precedenti punti a.1 ed a.2 per la sistemazione, anche temporanea, degli utenti degli alloggi da riqualificare;

b) miglioramento della dotazione infrastrutturale e dei servizi e della qualità ambientale negli insediamenti di edilizia abitativa, realizzati attraverso interventi di adeguamento e sviluppo delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria (dotazioni territoriali di cui agli articoli A-23, A-24 ed A-25 della legge regionale 20/2000), con particolare riguardo alla riduzione dell'inquinamento acustico ed elettromagnetico, al miglioramento della sicurezza, della qualità ambientale urbana, dell'accessibilità ai disabili e all'adeguamento normativo, alla realizzazione

di servizi di interesse collettivo rivolti alle specifiche tipologie di utenza da insediare e in particolare utili all'integrazione delle politiche sociali nei programmi di riqualificazione urbana voluta dagli articoli 29 e 30 della LR 2/2003 "Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"; interventi infrastrutturali finalizzati al miglioramento e alla razionalizzazione del sistema di accessibilità veicolare e alla riduzione del relativo inquinamento da rumore o dell'aria e all'aumento della sicurezza della circolazione veicolare e pedonale Gli interventi di cui al presente punto sono comprensivi anche delle spese di acquisizione di immobili;

c) interventi di cui alle precedenti lettere a) e b) finalizzati alla riparazione post-sismica e/o ad interventi di cui alla lettera c) dell'art.3, comma 2, del DM 27.12.2001, così come integrato dall'art. 2 del DM 30.12.2002, cioè "recupero e ricostruzione, anche previo acquisto da parte dei comuni interessati, dei manufatti colpiti da pubblica calamità";

d) interventi di cui alle precedenti lettere a) e b) rivolti alla riduzione preventiva della vulnerabilità edilizia e della vulnerabilità urbana in Comuni classificati sismici di seconda categoria ai sensi di legge o con Ordinanza PCM 3270/2003, realizzati in attuazione della normativa sismica nazionale e regionale e di Piani di recupero con i contenuti specificati nell'Allegato 2 al presente bando;

e) interventi per la realizzazione, nel periodo 2002-2005, di impianti solari termici per la produzione di calore a bassa temperatura negli alloggi di proprietà pubblica, finanziabili con le risorse del Ministero dell'ambiente, ai sensi dell'accordo sottoscritto in data 29.5.2001.

4. I limiti di contributo per ciascuna tipologia d'intervento sono definiti dalla programmazione regionale vigente.

5. Al fine di una maggiore integrazione di funzioni, possono essere compresi nei "Contratti di quartiere II" ulteriori tipologie di opere, realizzate con risorse private o pubbliche, eventualmente provenienti anche da programmi regionali di settore: la presenza di tali risorse è valutata ai sensi del comma 6 del precedente articolo 1.

Art.6
Accordi tra amministrazioni e convenzioni pubblico-privato

1.Con riferimento all'Intesa Istituzionale di Programma tra il Governo della Repubblica e la Regione Emilia Romagna, sottoscritta il 22 marzo 2000 ai sensi dell'art. 2, comma 203 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che ha tra gli obiettivi la promozione della qualificazione urbana come strumento di politiche per il ridisegno del sistema insediativo, si sottoscrive un Accordo di Programma quadro per la riqualificazione urbana tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Regione Emilia-Romagna.

2.L'Accordo di programma quadro ha come supporti normativi la legge 21/2001 "Misure per ridurre il disagio abitativo ed interventi per aumentare l'offerta di alloggi in locazione" e la LR19/1998 "Norme in materia di riqualificazione urbana" e disciplina l'afflusso delle risorse

regionali e statali, nonché di quelle aggiuntive degli enti locali e di eventuali privati nell'attuazione dei programmi comunali selezionati con le procedure di cui ai successivi articoli 7 e 8.

3.L'Accordo è finalizzato a definire le procedure d'erogazione delle risorse suddette ai programmi selezionati, in armonia con la vigente programmazione regionale del settore abitativo e le modalità di monitoraggio dell'attuazione degli interventi, mediante schede da aggiornare semestralmente e da immettere in una banca dati condivisa dagli enti firmatari, con riferimento anche agli interventi e alle attività sperimentali.

4.L'Accordo prevede la costituzione di un Comitato paritetico di attuazione, formato da funzionari dell'Amministrazione centrale e di quella regionale, con il compito di verificare il rispetto dei tempi di attuazione degli interventi programmati, anche attraverso verifiche semestrali con i soggetti indicati dagli enti locali in qualità di responsabili del procedimento ed individua le condizioni per l'eventuale esercizio di poteri sostitutivi nei casi d'inadempimento.

5.Il Comitato formula un rapporto annuale sull'andamento del Programma regionale disponendo, nel caso di rinunce parziali o totali di uno o più interventi, la rimodulazione e/o la revoca dei finanziamenti e l'eventuale riprogrammazione delle risorse in altri interventi, selezionandoli sulla base della graduatoria di cui al successivo art. 7.

6.Al fine di dare completa attuazione ai "Contratti di Quartiere II" possono inoltre essere formalizzati ulteriori Accordi tra pubbliche amministrazioni (Ministeri, Regioni ed enti locali) e tra queste ed enti pubblici, tesi ad incrementare l'occupazione ed a favorire l'integrazione sociale in settori quali, ad esempio: la promozione della nuova occupazione qualificata, l'assistenza agli anziani, la realizzazione e gestione di strutture per l'accoglienza.

7.Nell'ambito degli Accordi di cui al comma precedente è compreso quello sottoscritto con il Ministero dell'Ambiente in data 29 maggio 2001, relativo al finanziamento complessivo di € 2.528.285,00 per la realizzazione di un programma di solarizzazione degli alloggi di proprietà degli Istituti autonomi delle case popolari comunque denominati.

Art.7

Commissione selezionatrice delle domande, criteri di selezione ed utilizzo delle residue risorse

1. Con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti è nominata la Commissione per la selezione delle proposte redatte dai Comuni dell'Emilia-Romagna da ammettere a finanziamento.

Dettaa Commissione ha sede in Roma, presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Direzione generale dell'edilizia residenziale e delle politiche abitative; essa è composta da:

- Presidente, designato dal Ministro;

- tre membri ministeriali, designati dal Direttore generale dell'Edilizia residenziale e delle politiche abitative del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, scelti tra funzionari ed esperti;
- tre membri regionali, designati dal Direttore generale Programmazione territoriale e sistemi di Mobilità della regione Emilia-Romagna.

2.Ciascuna designazione prevede anche la nomina di membri supplenti per assicurare la tempestività dei lavori di selezione.

3.La Commissione di cui al comma 1, entro sessanta giorni dalla trasmissione delle proposte comunali ai sensi dell'art.3, comma 3, formulata la graduatoria delle proposte d'intervento ammissibili a contributo fino ad esaurimento delle risorse complessive di cui all'art. 1, comma 2 del presente bando, la invia al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.

4. La valutazione delle proposte da parte della Commissione di cui al precedente comma 1 avviene mediante l'attribuzione di punteggi, relativamente a ciascun indicatore, fino al massimo di punti fissato per ciascun gruppo nell'Allegato n.1 al presente bando.

Art.8
Procedure

1.Con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (o di un suo delegato) sono resi esecutivi i risultati della procedura di selezione entro trenta giorni dalla data di trasmissione al Ministro della graduatoria da parte della Commissione di cui all'art.7.

2. Il Decreto ministeriale, dopo la registrazione da parte degli organi di controllo, viene depositato presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per trenta giorni e viene pubblicato sul BUR dell'Emilia-Romagna.

3.Durante i trenta giorni di pubblicazione di cui al precedente comma 2 sono definiti e inviati ai Comuni ammessi a finanziamento gli schemi tipo dei protocolli d'intesa e degli accordi di programma; gli schemi sono definiti e inviati dalla Regione secondo quanto precisato nell'Accordo di cui al precedente articolo 6, comma 1 e prevedono un articolato apposito per le procedure di assegnazione dei contributi per gli interventi e le attività a carattere sperimentale e per la relativa rendicontazione, in attuazione di quanto fissato nell'Allegato n.2 al presente bando.

4. La Regione, entro trenta giorni dall'invio ai Comuni degli schemi di cui al precedente comma, stipula con i Comuni i protocolli d'intesa per disciplinare gli impegni connessi all'accettazione del finanziamento pubblico e alle successive fasi di predisposizione dei progetti esecutivi e di sottoscrizione degli accordi.

5. Entro 180 giorni dalla stipula dei protocolli d'intesa il Comune approva il progetto esecutivo degli interventi ammessi a finanziamento, pena la decadenza dal finanziamento stesso.

6. Entro lo stesso termine di 180 giorni dalla stipula dei protocolli d'intesa, i competenti organi delle amministrazioni comunali propongono alla Regione la sottoscrizione di un accordo di programma ai sensi dell'art. 9 della LR 19/98, al quale partecipano gli eventuali soggetti terzi, pubblici e privati, interessati alla realizzazione del programma.

7. Il finanziamento accreditato alla Regione Emilia-Romagna per i Programmi ammessi a contributo è trasferito ai Comuni insieme alla quota di finanziamento regionale, secondo le modalità definite dall'Accordo quadro di cui al precedente articolo 6, comma 1 e richiamate nei singoli accordi sottoscritti con i Comuni. I finanziamenti sono gestiti dai Comuni secondo le modalità definite dal medesimo Accordo quadro, in armonia con le procedure e i limiti di finanziamento stabiliti dalla programmazione regionale di settore per ciascun tipo d'intervento.

8. I singoli accordi sottoscritti con i Comuni indicano i termini per l'inizio e per la fine dei lavori ammessi a contributo, pena la decadenza dal contributo stesso.

Art.9
Monitoraggio e vigilanza

1. L'attività di vigilanza sull'attuazione del singolo Programma è esercitata dal Comune proponente, che nomina il responsabile del procedimento del "Contratto di quartiere II", come previsto al precedente articolo 3.

2. Il responsabile del Contratto è tenuto ad inviare al Sindaco, alla regione Emilia-Romagna ed al Comitato paritetico di cui al precedente articolo 6 una relazione semestrale, con i contenuti e secondo le modalità individuate dall'Accordo quadro di cui all'art.6, comma 1, e recepite nell'Accordo di programma sottoscritto da Comune e Regione.